

SEGRETERIA COMMISSIONE  
GIUSTIZIA SENATO

AUDIZIONI  
SUL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1345 (DELITTI CONTRO L'AMBIENTE)  
CONTRIBUTI DEGLI AUDITI

25 GIUGNO 2014

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| <b>Proposta di articolato WWF</b> .....                 | 3  |
| <b>Proposte WWF - Tutela penale dell'ambiente</b> ..... | 10 |
| <b>Osservazioni LEGAMBIENTE</b> .....                   | 14 |
| <b>Osservazioni FARE AMBIENTE</b> .....                 | 21 |

## ***Proposta di articolato WWF***

### Art. 1

(Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

### TITOLO VI-BIS DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

*Art. 452-bis – (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). –*

Chiunque in violazione di specifiche disposizioni normative determina una alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da tremila a ventimila euro.

Agli effetti della legge penale per alterazione si intende il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo stabiliti con decreto del Ministero competente.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, reclusione da dodici a venti anni.

La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma derivi un pericolo alla flora, alla fauna e al paesaggio.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

*Art. 452-ter – (Traffici contro l'ambiente). –*

Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, tratta o comunque gestisce abusivamente sostanze o radiazioni o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di traffici internazionali di sostanze pericolose o radioattive. Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta della metà.

*Art. 452-quater – (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale). –*

Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, determina per colpa una alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Agli effetti della legge penale per alterazione si intende il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo stabiliti con decreto del Ministero competente.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da quattromila a ottomila euro se dal fatto di cui al primo comma deriva un pericolo per l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per l'aria, l'acqua, il suolo e il sottosuolo, per un'area naturale protetta la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma derivi un pericolo alla flora, alla fauna e al paesaggio.

*Art. 452-quinquies – (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). –*

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 452-bis ovvero dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416 bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

#### Art. 452-sexies – (*Ecomafie*). –

L'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio, il patrimonio culturale e faunistico o le aree naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinate alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

#### Art. 452-septies – (*Frode in materia ambientale*). –

Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione, ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

*Art. 452-octies – (Ravvedimento operoso, messa in sicurezza, bonifica, ripristino dello stato dei luoghi). –*

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene per i delitti previsti dal presente titolo sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del giudizio, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del giudizio per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al precedente comma.

*Art. 452-novies – (Pene accessorie). –*

La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza di condanna.

*Art. 452-decies – (Ripristino forzato dello stato dei luoghi e confisca). –*

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 c.p.p. ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice condiziona all'adempimento dell'ordine di cui al comma uno, l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

In caso di mancata osservanza dell'ordine di cui al comma uno, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi sono eseguiti dal Pubblico Ministero mediante l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato.

Ove l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi non possa eseguito in tutto o in parte il giudice ordina la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-quinquies, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi di buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

## Art. 2

*(Sanzioni per le persone giuridiche). –*

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

*«Art. 25-septies (Delitti in materia ambientale)*

In relazione ai delitti previsti dal Titolo VI-*bis* del libro II del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o al suo vantaggio ai sensi dell'art. 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

2. Dopo l'art. 26 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

*« Art. 26-bis (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale)*

In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'art. 25-*septies*, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 18».

### Art. 3

*(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale)*

L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* del libro II del codice penale.

Per gli stessi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

### Art. 4

*(Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali)*

Dopo l'art. 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 316-*bis* - Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui al Titolo III Parte VI Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).



## Art. 5

### *(Sequestro per reati contro l'ambiente)*

Dopo l'art. 321 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 321-bis - In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore».

## Art. 6

### *(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al comma 3 bis dell'art. 51 del c.p.p., dopo le parole «di cui agli articoli 416-bis», sono inserite le seguenti: «, 452-quinquies, 452-sexies».
2. Alla lettera l-bis del comma 2 dell'art. 380 del c.p.p. dopo le parole «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «,452-quinquies, 452-sexies»
3. Al comma 1 dell'art. 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-bis, ter, quater, quinquies, e sexies»

## Art. 7

### *(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale)*

In caso di inerzia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 311 Titolo III Parte VI Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'art. 81 del codice di procedura civile.

## Art. 8

### *(Fondo di rotazione per la protezione ed il ripristino dei siti)*

È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di rotazione destinato al ripristino ed alla bonifica dei siti inquinati dal quale possono essere prelevati, sulla base di appositi decreti emanati di concerto dai Ministeri dell'economia e delle finanze, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie al recupero dei siti inquinati nei casi di impossibilità parziale o totale di applicazione dell'art. 452-*decies* c.p.

Art. 9

(Traffico illecito di flora e fauna)

1. All'art. 30 della legge n. 157/1992 è inserito \_\_\_\_\_  
oppure  
inserire modifica alla legge 150/1992

**Proposte WWF - Tutela penale dell'ambiente**

**Audizione WWF Italia – Senato della  
Repubblica 25.6.2014**

*Inquadramento del problema*

Chiunque affronti oggi il problema della tutela penale dell'ambiente deve anzitutto fare i conti con un problema di cultura giuridica. Infatti, sebbene il concetto di "ambiente" faccia ormai parte del patrimonio di conoscenza di ciascun italiano, nel nostro ordinamento ne manca una definizione normativa. Nonostante a questa lacuna abbia, almeno negli ultimi vent'anni, supplito la giurisprudenza sia Costituzionale sia di Cassazione, il nostro legislatore ha storicamente continuato a manifestare un approccio alla materia della tutela penale dell'ambiente dapprima pressoché inerte – tanto da costringere i giudici ad un uso forzato e improprio delle fattispecie relative a reati comuni contemplati dal codice penale (es. danneggiamento, getto pericoloso di cose,

etc.) – e, successivamente, esclusivamente perché sollecitato dall'esigenza di recepire direttive comunitarie: come è per esempio avvenuto in materia di rifiuti, di tutela delle acque, dell'aria etc. Un atteggiamento legislativo che ha trovato il conforto di una parte della dottrina secondo la quale il diritto penale dell'ambiente costituirebbe un mero strumento per il conseguimento di una tutela dell'ambiente più ampia, che deve continuare a rimanere propria del diritto amministrativo. Di qui il radicarsi di una *voluntas legis* tesa ad operare una protezione dell'ambiente esclusivamente in sede amministrativa, impedendo al “bene ambiente” di assurgere ad autonomo oggetto di diretta tutela penale. In ciò trova spiegazione il proliferarsi di numerosi reati così detti “formali” di natura contravvenzionale, con i quali viene punita la mera disobbedienza a specifici obblighi posti a livello amministrativo. *Recente approvazione alla Camera dei Deputati del Testo Unificato in materia di delitti contro l'ambiente*

Dopo che per molte Legislature sono state presentate numerose proposte di legge per l'introduzione nel Codice Penale di un Titolo dedicato ai “Delitti contro l'Ambiente” – si pensi, a mero titolo di esempio non esaustivo, il tentativo del Governo Prodi che, nel 2007, aveva approvato un disegno di legge delega nel quale venivano finalmente previste nuove ed indispensabili figure di reato quali, ad esempio, il disastro ambientale, l'inquinamento ambientale, l'alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna, il traffico illecito rifiuti, il traffico di materiale radioattivo e nucleare – lo scorso 26 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato il Testo Unificato delle proposte C. 342 (Realacci - PD), C. 957 (Miccillo – M5S) e C. 1814 (Pellegrino – SEL) attualmente passato al Senato (AS 1345) realizzando, così, una felice convergenza politica su un tema che, come evidenzia quotidianamente la cronaca, non può più essere ulteriormente differito.

A tal importante e significativo risultato si è giunti anche grazie al decisivo impulso impresso dal precedente Ministro dell'Ambiente, On.le Orlando, il quale provvide ad istituire un apposito Gruppo di lavoro coordinato dal Consigliere di Cassazione, dr. Raffaele Piccirillo; e alla particolare sensibilità che i diversi Gruppi Parlamentari hanno dimostrato in questa legislatura.

Dall'esame della riforma approvata dalla Camera dei Deputati emerge:

1) la collocazione dei nuovi delitti ambientali all'interno di un apposito Titolo del codice penale;

2) l'estensione ad essi e al delitto di traffico organizzato di rifiuti di discipline tipiche della criminalità organizzata o comunque orientate al profitto (confisca per

equivalente e confisca “speciale” prevista dall’art. 12 *sexies* del d.l. n. 306/1992, convertito in l. n. 256/1992; norme premiali; delitti ambientali qualificati come aggravanti dagli artt. 416 e 416 *bis*, con relativa applicabilità, in tale ultimo caso, del c.d. “doppio binario” in materia processuale e penitenziaria);

3) l’introduzione di due nuovi delitti (inquinamento ambientale e disastro ambientale), costruiti come reati di pericolo concreto o di danno, sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 sulla tutela penale dell’ambiente disattesa sul punto dalla legge italiana di recepimento, d.lgs. n. 121/2011;

4) l’estensione ai nuovi delitti ambientali della responsabilità da reato degli enti, in adempimento tardivo della direttiva CE 2008/99;

Complessivamente si tratta di un testo normativo che, finalmente, pone la criminalità ambientale tra i reati di fascia medio-alta, fornendo agli investigatori e alla magistratura strumenti teoricamente assai incisivi nella fase delle indagini e della assicurazione dei proventi dei reati.

#### *La posizione e le proposte di WWF*

Il WWF Italia – che da sempre ha seguito con grande e competente attenzione il tema dei delitti ambientali denunciandone nelle varie sedi la mancanza nel nostro ordinamento – saluta con grande soddisfazione il primo passaggio parlamentare di approvazione di un testo organico sulla tutela penale dell’ambiente e si attende che il Senato possa con rapidità approvare la proposta di legge.

Il WWF Italia, in passato, ha provveduto all’elaborazione di un articolato (che si allega al presente documento) per l’introduzione di un nuovo Titolo VI al codice penale per l’introduzione dei delitti contro l’ambiente volendo così partecipare attivamente al confronto e al dibattito che nel tempo si è prodotto sul tema.

In merito all’articolato che costituisce il testo in discussione al Senato, pur giudicandolo positivamente nel suo complesso, si ritiene che alcuni profili tecnico-giuridici richiederanno una maggiore definizione e dettaglio che potranno essere compiuti nel corso del dibattito parlamentare. Tutto questo, tuttavia, non dovrà rallentare o, peggio ancora, costituire un alibi per rinviare ulteriormente la definitiva approvazione da anni richiesta dalla magistratura inquirente e dalle Forze di Polizia impegnate nel contrasto alla criminalità ambientale.

**Nella presente Audizione si intendono evidenziare talune criticità riscontrate nel testo approvato dalla Camera.**

1. In merito al nuovo delitto di “Disastro ambientale” – venendo configurato a forma vincolata consistente nella violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e autonomamente costituenti illeciti amministrativi o penali – comporterebbe un parziale *abolitio criminis* in relazione a disastri ambientali causati da condotte rispetto alle quali non vi sia la prova del superamento di determinati valori-soglia autonomamente sanzionati, o qualora gli stessi fossero assenti al momento della condotta, ad esempio perché non ancora regolamentati o regolamentati solo da associazioni di categoria.

2. Nel (solo) caso di disastro ambientale con alterazione reversibile (non anche in quello di alterazione irreversibile e tanto meno in quello di offesa alla pubblica incolumità) si pone la

questione dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 in caso di bonifica dei siti inquinati. Conformemente a tale disposizione “l’osservanza dei progetti approvati...costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”. Si intende mettere in evidenza in questa sede l’effetto, probabilmente sfuggito alla prima lettura parlamentare, di totale impunità potenzialmente derivante dall’interferenza tra i nuovi reati e la fattispecie premiale in commento. Tanto è vero che il nuovo art. 452 *octies*, rubricato ravvedimento operoso, prevede una mera circostanza attenuante (diminuzione dalla metà a due terzi della pena) laddove l’inquinatore, tra l’altro “provved(a) alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”.

Per evitare ambiguità sarebbe opportuno che il legislatore chiarisse il rapporto tra l’attenuante in commento e la causa di non punibilità contenuta nell’art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152/2006.

3. In tema di Prescrizione “lunga” la riforma prevede un inasprimento della disciplina della

prescrizione, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 157, comma 6, c.p.

Sarebbe opportuno che tale misura venisse adottata anche a favore dei tanti reati contravvenzionali in materia ambientale da sempre falciati dalla prescrizione.

4. Sulla introdotta norma premiale rubricata “Ravvedimento operoso” (nuovo art. 452 *octies*) si nota come il legislatore abbia previsto le misure reintegratorie non come obbligo seguente alla condanna,

bensì come prestazioni cui subordinare il premio.

Pur riconoscendo che taluni reati-presupposto dei delitti ambientali in esame prevedono essi stessi la rimessione in pristino e la bonifica come obblighi nascenti dalla sentenza di condanna o di “patteggiamento” (cfr. reati di discarica abusiva e di traffico organizzato di rifiuti: artt. 256, comma 3 e 260, comma 4 d.lgs. n. 152/2006), sarebbe tuttavia opportuno inserire una norma che imponesse al giudice la rimessione in pristino e la bonifica in caso di condanna (o di “patteggiamento”) per i delitti inseriti nel nuovo titolo.

**Osservazioni LEGAMBIENTE**

Roma, 14 maggio 2014

Osservazioni su  
**ATTO SENATO N. 1345, RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
DELITTI CONTRO L'AMBIENTE'**

Gentili Senatori delle Commissioni Ambiente e Giustizia,

L'inserimento dei delitti contro l'ambiente nel Codice Penale è una riforma di civiltà indispensabile per il nostro Paese per poter combattere con strumenti efficaci la criminalità ambientale. E' dal 1994, anno di presentazione del primo Rapporto Ecomafia, che Legambiente evidenzia tale necessità. L'approvazione del disegno di legge "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", già approvato dalla Camera il 26 febbraio scorso, è un passo necessario e urgente per colpire con pene adeguate chi specula e guadagna impunemente ancora oggi danneggiando l'ambiente, facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano la legge, e mettendo a rischio la sicurezza, la salute dei cittadini e l'economia sana. Tra processi finiti male, reati prescritti e inchieste mai avviate, dal nord al sud dell'Italia, i territori colpiti da grave inquinamento ambientale rimasti senza colpevoli sono troppi: da Marghera a Pitelli, da Quirra alla Valle del Sacco fino alla Terra dei fuochi, solo per citare gli esempi più noti.

Il testo di legge che state discutendo - come abbiamo avuto modo di sottolineare nelle settimane scorse - presenta alcune lacune ed è sicuramente perfezionabile. Sottoponiamo a tal proposito alla vostra attenzione alcune nostre proposte di modifica migliorative del testo approvato dalla Camera dei deputati (evitando ad esempio di restringere il campo di applicazione dei nuovi delitti solo alle violazioni alla normativa a tutela dell'ambiente; garantendo ancora la possibilità di contestare il disastro cosiddetto innominato; riformulando la definizione di disastro ambientale).

Crediamo che in questo momento sia fondamentale approvare al più presto il disegno di legge, evitando allungamenti dei tempi e un ennesimo fallimento, come già avvenuto nelle precedenti legislature, che si trasformerebbe in un imperdonabile regalo alle ecomafie. Se il Senato lo approvasse celermente si darebbe una risposta tangibile alle angosce di tanti cittadini e alle preoccupazioni di molte aziende virtuose, si darebbe un segnale di speranza e un indirizzo di cambiamento culturale al Paese e si introdurrebbe un efficace deterrente per chi lucra inquinando l'ambiente. La preghiera che vi rivolgiamo è di fare presto e di non stravolgerlo, mettendo a rischio un'ulteriore e celere approvazione della Camera. Non possiamo rimanere ancora con un Codice Penale per cui l'inquinamento ambientale è "getto pericoloso di cose" e il disastro ambientale è "altro". Siamo certi che saprete dare seguito all'interesse generale del Paese. L'Italia non può più aspettare.

Vi auguriamo un proficuo lavoro e porgiamo cordiali saluti.

Il presidente nazionale Legambiente



## EMENDAMENTO 1

Si propone una nuova formulazione dell'articolo 452-bis. L'emendamento propone di sostituire le parole "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale" con l'avverbio "abusivamente"

In questo modo resta salvaguardata l'esigenza di non incriminare comportamenti legittimi, connotati cioè dall'osservanza delle norme che regolano attività produttive potenzialmente inquinanti (rientranti dunque in aree di 'rischio consentito' dall'ordinamento, sulla base del bilanciamento tra l'impatto sull'ambiente e la meritevolezza delle attività produttive esercitate), evitando nel contempo pericolosi e ingiustificati **vuoti di tutela**.

La formula approvata dalla Camera presenta il rischio di marginalizzare condotte contrastanti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste in contesti di disciplina non espressamente deputati alla tutela dell'ambiente. Si pensi all'equilibrio urbanistico o al paesaggio che la giurisprudenza tende a considerare beni giuridici autonomi rispetto all'ambiente.

Rimarrebbe fuori dalla portata della nuova fattispecie il danno ambientale dolosamente procurato attraverso, per esempio, uno scavo o un disboscamento abusivi (alla stregua delle leggi o degli strumenti di tutela urbanistica o paesistica); o anche quello determinato dalla dispersione sul suolo o in atmosfera di fibre di sostanze pericolose che, per esempio, sia sanzionata in contesti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

La delimitazione 'formale' della condotta rilevante impedirebbe pure l'incriminazione dei danni all'ambiente prodotti da emissioni di sostanze che, pur non essendo ancora autonomamente sanzionate dal legislatore, siano però già qualificate come pericolose in sé (o in relazione a determinati valori soglia) dagli studi scientifici o da discipline adottate da associazioni di categoria (per es. igienisti industriali).

La sostituzione dell'avverbio 'abusivamente' alla formula adottata nel testo approvato dalla Camera dei deputati presenterebbe inoltre il vantaggio di focalizzare l'aspetto sostanziale della violazione che deve connotare la condotta, evitando la marginalizzazione di comportamenti che, dietro l'apparenza formale del rispetto delle discipline di settore, nascondano il sostanziale stravolgimento di autorizzazioni e prescrizioni di fonte legale e amministrativa.

A riprova di quanto detto, basti considerare la giurisprudenza di legittimità che si è espressa sulla formula analoga impiegata dal legislatore nella descrizione del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La modifica proposta tende dunque a evitare irragionevoli lacune nella tutela di un bene che la Costituzione e le fonti sovranazionali indicano come oggetto di diritto fondamentale; senza compromettere la funzione garantistica assegnata al requisito del danno (effettivo nell'ipotesi di delitto consumato; ovvero concretamente probabile, in quella del delitto tentato incriminato mediante la combinazione degli artt. 56 e 452-bis c.p.) e al necessario accertamento del nesso causale.



**Si riporta di seguito la versione riformulata dell'art. 452-bis**

**Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.**

## **EMENDAMENTO 2**

Si propone una riformulazione dell'articolo 452-ter. Valgono le medesime considerazioni svolte per il delitto precedente, con la precisazione che il testo attualmente all'esame del Senato (evidentemente emendato rispetto a quello originariamente proposto all'esame della Camera), annovera già l'avverbio "abusivamente" quale clausola di chiusura della descrizione della condotta: "*chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale...*".

La persistenza della prima parte della formula (quella che esige la violazione di norme già altrimenti sanzionate) presenta il rischio di suggerire interpretazioni restrittive della condotta, irragionevoli alla stregua degli esempi che si sono sopra riportati. Si potrebbero ritenere, per esempio, estranei alla portata del nuovo delitto disastri che siano derivati dall'elusione di previsioni non specificamente poste a tutela dell'ambiente.

Non a caso, nei suoi primi commenti, la dottrina (C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)) ha suggerito la sostituzione (e non l'aggiunta) dell'avverbio abusivamente alla formula che lo precede; e ha evidenziato il pericolo di realizzare - non soltanto un illogico vuoto di tutela in relazione ai comportamenti futuri - ma anche l'abolitio parziale (e forse involontaria) della fattispecie di disastro cd. innominato (art. 434 c.p.) che attualmente [con l'avallo della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 327/2008) e della corte di cassazione] viene impiegata per colpire le più gravi lesioni arrecate all'ambiente.

Si è evidenziato il caso dei disastri derivati dalla dispersione delle fibre di amianto che sono stati finora *processati*, facendo appello all'art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 che, essendo mirato però alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, rischierebbe, con la nuova formula, di non "essere più previsto dalla legge come reato", non trattandosi della violazione di una disciplina "posta a tutela dell'ambiente".

Per quanto 'aggirabile' in sede applicativa attraverso un'interpretazione più aperta della clausola di chiusura ("*o comunque abusivamente*"), un tale rischio sussiste e, stante la particolare gravità dell'evento che qui si vuole sanzionare (alterazione irreversibile o

eccezionalmente onerosa dell'ecosistema; compromissione estesa e grave della pubblica incolumità) risulterebbe ancora più irragionevole il vuoto di tutela.

Si propone anche una formulazione diversa della definizione di **disastro ambientale**.

#### **Si riporta di seguito la versione riformulata dell'art. 452-ter**

**Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). – Fatta salva l'applicazione dell'art.434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.**

**Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa o la messa in pericolo della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero indeterminato delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.**

#### **EMENDAMENTO 3**

Si ritiene opportuno modificare l'articolo 452-quater introducendo una maggiore differenziazione delle pena tra delitti colposi e dolosi, più facilmente gestibile in sede giudiziaria.

#### **Si riporta di seguito la versione riformulata dell'art. 452-quater**

**Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.**

#### **EMENDAMENTO 4**

Si propone una modifica all'articolo 318-bis per rendere più chiaro il riferimento alle violazioni amministrative

**Art. 318-bis. - (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle violazioni amministrative e penali di natura contravvenzionale in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.**

#### **EMENDAMENTO 5**

L'emendamento intende risolvere la contraddizione sistematica determinata dalla coesistenza tra la causa di non punibilità prevista dal cd. codice dell'ambiente e il nuovo art. 452-octies che prevede come mera circostanza attenuante (diminuzione di pena

dalla metà a due terzi) l'ipotesi in cui l'inquinatore provveda, tra l'altro "alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi". Avremmo dunque una norma che, in relazione alla condotta riparatoria, prevede la non punibilità e un'altra che, per la stessa condotta, prevede una mera riduzione di pena.

L'emendamento proposto riconduce a razionalità il sistema, chiarendo che l'esenzione da pena prevista dal codice dell'ambiente riguarda i soli reati contravvenzionali; mentre per i delitti (fattispecie più gravi, viste le connotazioni del danno e del disastro richieste dalle rispettive norme incriminatrici) il comportamento riparativo dà luogo alla circostanza attenuante di cui all'art. 452-octies.

Testo vigente dell'Art. 257, comma quarto, d. lgs. n. 152 del 2006

*L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui alla comma 1".*

### **Proposta di emendamento**

**L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati contravvenzionali ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui alla comma 1".**

### **EMENDAMENTO 6**

Si propone di aggiungere una disposizione per esentare le Onlus al pagamento del contributo unificato.

L'attività svolta in sede giudiziaria dalle associazioni ambientaliste ha una particolare valenza sociale poiché svolta sempre a tutela di interessi diffusi della collettività. Il nostro ordinamento oggi prevede che per tutti gli atti processuali le Onlus paghino il contributo unificato, limitando in modo significativo la tutela degli interessi collettivi dei cittadini. C'è inoltre da tener conto che l'accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990) e, più in generale, all'informazione ambientale (D.Lgs. n.195/2005), rappresenta uno strumento fondamentale per l'attività legale delle associazioni. L'accesso ha, probabilmente più di ogni altro istituto, contribuito in modo radicale al mutamento dei rapporti tra cittadini e P.A., realizzando in concreto i principi di trasparenza e pubblicità dell'agire amministrativo. Attraverso l'accesso, un'associazione riesce a "dialogare" con l'Amministrazione, potendo così conoscere le ragioni e le modalità del suo operare e, di conseguenza, ove in disaccordo, decidere di impugnare i provvedimenti.

Tuttavia, l'Amministrazione oggi continua ad avere un atteggiamento di scarsa apertura alle richieste di accesso avanzate da un soggetto portatore di interessi diffusi. A ciò vanno aggiunti gli ostacoli all'accesso come disegnato dalla Legge 241/1990 per la quale occorre far valere un interesse personale, concreto, diretto ed attuale ad accedere al documento amministrativo in quanto non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (artt. 22 lett. b) e 24, comma 3). Si coglie l'occasione per far presente che nel nostro ordinamento rimangono da risolvere non pochi problemi di armonizzazione tra la

disciplina della legge n. 241/1990 e quella del D.Lgs. n. 195/2005 con la quale è stata recepita la Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che ha costituito un notevole passo in avanti verso la strada della semplificazione dell'accesso. Occorre che venga meglio delineata la portata del concetto di ambiente dal quale, sempre più spesso, la nostra Amministrazione sottrae le materie del governo del territorio e dell'edilizia, così da costringere a chiedere l'accesso attraverso la più restrittiva legge del 1990. Altro problema, che riguarda sia l'accesso sulla base della Legge n. 241 sia ai sensi del D.Lgs. n. 195, è rappresentato dal rapporto tra diritto di accesso e riservatezza. In tale ambito sono non pochi i rigetti delle istanze di accesso presentate dalle associazioni fondate su spesso ingiustificate e infondate ragioni di privacy di terzi.

**Art. 318-novies (Esenzione dal pagamento del contributo unificato)- 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».**

## **EMENDAMENTO 7**

Si propone di aggiungere una disposizione che riconosca una concreta e diretta legittimazione attiva agli enti territoriali e alle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consenta una partecipazione attiva di tali enti alle vicende, anche non processuali, finalizzate alla tutela dell'ambiente inteso in senso ampio

**Art. 318-decies (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). 1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente: «Art. 310-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».**

## Osservazioni FARE AMBIENTE

Roma, 25/06/2014

Prof. Amedeo Postiglione

Presidente aggiunto onorario Corte suprema di Cassazione  
Vicepresidente Forum europeo giudici per l'ambiente  
Direttore ICEF (International Court of the Environment Foundation)

### Codice penale e ambiente

#### 1. Premessa.

**La nozione** di ambiente si è dilatata e, di conseguenza, anche quella della responsabilità giuridica (civile, penale, amministrativa).

Certamente l'ambiente non può e non deve essere considerato soltanto con lo sguardo rivolto al passato in relazione al fenomeno patologico dell'inquinamento - pur grave ed esistente - perché coinvolge ormai un insieme di fattori molto complessi.

La riforma proposta, di cui si dirà, in tema di nuovi delitti ambientali inseriti nel codice penale, costituisce un fatto positivo ma non esclude la necessità di una riconsiderazione più ampia della problematica della responsabilità in tema di ambiente, che risulta priva della necessaria effettività anche per il mancato coinvolgimento della società civile.

Basti considerare che l'uso eccessivo delle risorse costituisce un pericolo non minore dell'inquinamento per i futuri equilibri del pianeta e che l'arma giudiziaria è solo un aspetto di una riforma complessiva (economia e ambiente).

L'ambiente comprende anzitutto:

- » **le risorse di base della vita** (suolo, sottosuolo, aria, acqua, energia) con riferimento al territorio ed al mare in senso spaziale;
- **la natura vivente nelle sue varie forme** (flora, boschi, foreste, biodiversità, specie animali e pesci);
- **l'uomo con le sue esigenze di sviluppo sostenibile** (uso delle risorse, comprese agricoltura, caccia, pesca, edilizia, urbanistica, servizi, infrastrutture, utilizzo dell'energia, ecc.);
- **i beni culturali ed il passaggio;**
- le varie **forme di inquinamento** (suolo, acqua, aria, rifiuti, rumore, rischi di incidenti rilevanti, sostanze pericolose, ecc.);
- **i rischi globali** relativi alla fascia di ozono, al mutamento climatico, alla perdita di biodiversità, a nuove forme di modificazione genetica, ecc.;
- **i meccanismi nazionali, comunitari ed internazionali** di prevenzione e riparazione del danno ambientale: aspetti sociali (informazione, partecipazione, accesso); aspetti istituzionali (VIA; VAS; Accordi di Programma; strumenti economici e fiscali ecc.);
- **il ruolo della società civile, soprattutto dell'accesso alla giustizia;**
- **il ruolo della responsabilità e della giustizia in sede nazionale, comunitaria ed internazionale;**
- **il ruolo della gestione e della governance in sintonia profonda con la nuova economia.**

Attualmente, il **quadro normativo** dei reati ambientali è prevalentemente contenuto nel ed. Codice dell'ambiente che individua reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale.

Il testo all'esame del Senato viene, come è noto, dall'approvazione da parte della Camera dei Deputati il 26 febbraio 2014: vi è stato già uno sforzo di unificazione di vari disegni di legge, di iniziativa parlamentare (Realacci, Micillo e Pellegrino).

L'atto del Senato n. 1345 reca disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Presso il Senato vi è anche un'iniziativa della senatrice De Pétris con il disegno di legge n. 1072 che verte sostanzialmente sullo stesso oggetto.

Nuove fattispecie delittuose vengono inserite in un apposito titolo del codice penale, onde assicurare una maggiore stabilità al sistema sanzionatorio ed una più facile conoscibilità.

Il Servizio studi del Senato, nel dossier n. 117, marzo 2014, riassume il provvedimento nel modo seguente:

*"In estrema sintesi, il provvedimento:*

- *inserisce nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente;*
- *introduce all'interno di tale titolo i delitti di **inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo;***
- *stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità (**ravvedimento operoso**);*
- ***obbliga** il condannato al **recupero** e - ove possibile ~~ al **ripristino dello stato dei luoghi;***
- *prevede il **raddoppio dei termini di prescrizione del reato** per i nuovi delitti;*
- *coordina la disciplina sulla **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** in caso di reati ambientali;*
- ***introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per Vestizione delle contravvenzioni ivi previste,** collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro."*

## 2, La situazione attuale.

Il sistema delle sanzioni in materia ambientale in Italia, come è noto, si è evoluto nel tempo, purtroppo in senso settoriale (acqua, aria, rifiuti, rumore, ecc.) e con prevalenza delle contravvenzioni legate alla carenza di autorizzazioni, alla violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni, al superamento di determinati limiti di accettabilità posti dalla legge, ecc., in un'ottica di collegamento con il molo della pubblica amministrazione e di sostanziale rafforzamento del ruolo medesimo attraverso l'intervento del giudice.

La riforma mira invece a potenziare il sistema sul piano sostanziale impegnando direttamente i soggetti a rispettare l'ambiente nei casi più gravi, rispondendo direttamente per i delitti in tema di ambiente.

La riforma (benché non sia detto in modo chiaro e semplice) non elimina le contravvenzioni esistenti e non elimina la responsabilità civile, penale e amministrativa come risulta dalle varie teggi.

Un tentativo di coordinamento, come è noto, è stato portato dal Codice dell'ambiente (D. L.vo. 152/2006 Testo Unico Ambientale e modifiche successive), almeno per alcuni grandi settori (rifiuti e bonifica siti inquinati, acque, suolo e desertificazione, aria e clima, danno ambientale).

Nel codice penale esistono alcuni delitti che interessano anche l'ambiente:

- artt. 424 e 425 bis relativi a danneggiamento a seguito di incendio e incendio boschivo;

- art. 500, diffusione di una malattia di piante ed animali;
- art. 635, danneggiamento;
- art. 650, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità;
- art. 659 disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- art. 674, getto pericoloso di cose;
- art. 727 bis, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733 bis, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art  
. 734, distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Il sistema sanzionatorio risulta più consolidato in materia edilizia ed urbanistica e nel settore dei beni culturali e del paesaggio, assistiti da contravvenzioni e pene accessorie abbastanza deterrenti (demolizioni, confisca ecc.).

Come è noto, nella materia dei rifiuti abbiamo una situazione caratterizzata dalle seguenti contravvenzioni: abbandono di rifiuti; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti.

È prevista altresì una figura di delitto ambientale consistente **nell'attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti**.

Più recentemente è stato introdotto il delitto di **combustione illecita dei rifiuti** (art. 256 bis, decreto legge n. 289/2013 e legge 06/02/2014).

### 3. Nuovi delitti contro l'ambiente.

#### a) Delitto di inquinamento ambientale.

Ad una prima analisi di questo delitto, si possono sottolineare i seguenti punti in un'ottica che guarda agli aspetti applicativi:

- **il soggetto:** può essere *chiunque*;
- **l'evento:** consiste in una *compromissione o un deterioramento rilevante dello stato* di alcune componenti ambientali come *suolo, sottosuolo, acque ed aria o dell'ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora e della fauna selvatica*;
- **l'illegittimità della condotta "di inquinamento":** l'illegittimità deve risultare da una *violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale*. Il nuovo delitto non elimina gli illeciti già esistenti che peraltro comprendono anche *V illecito civile*, relativo al danno ambientale che, come è noto, è entrato nel nostro ordinamento (art. 18 legge 349/86 poi abrogato; Codice ambiente; attuazione delle direttive comunitarie 2004/35/CE, 2008/99/CE);
- **l'elemento soggettivo:** è costituito dal *dolo* o dalla *colpa* (in questo secondo caso la pena è ridotta);
- **il nesso causale tra condotta ed evento:** esso è reso evidente dal verbo *cagiona* e dal verbo *è prodotto* di cui al secondo comma. La condotta è riferita all'*inquinamento* come risulta sia dal titolo sia dal secondo comma dell'articolo 452 bis.

La nozione di inquinamento ambientale è ricavabile dall'art. 5 del Codice dell'ambiente.

Qualche osservazione di massima consente di evidenziare che si tratta di un **reato di evento**: e ciò si ricava sia dal titolo sia dal secondo comma sia soprattutto dal termine **deterioramento**. il deterioramento ambientale deve, dunque, essere conseguenza di una condotta di inquinamento intesa in senso lato.

Il disegno di legge si preoccupa di evitare la punibilità per i casi meno rilevanti ed introduce perciò l'aggettivo *rilevante*, senza ulteriori specificazioni.

La scelta in via generale è da condividere perché corrisponde all'orientamento comunitario sul danno ambientale (che richiede la gravità del medesimo) ed all'ordinamento internazionale prevalente (che considera illecito non ogni alterazione ambientale ma solo quella di una certa rilevanza).

Tuttavia appare necessaria qualche ulteriore riflessione: il termine *compromissione* equivale a esposizione a rischio di danno (danno potenziale) e forse potrebbe essere eliminato.

Per la *compromissione* il disegno di legge non ripete l'aggettivo *rilevante* creando una possibile disparità di trattamento (l'ipotesi più lieve corrispondente al danno potenziale è equiparata e sanzionata a quella più grave dell'effettivo deterioramento ambientale).

Vi è da considerare anche che ragioni di opportunità istituzionale possono consigliare di non fornire uno spazio eccessivo al ruolo discrezionale del pubblico ministero in una materia tanto delicata nella fase preventiva ove la condotta non sia ben definita come nel caso di specie con riferimento alla compromissione (intesa come esposizione a pericolo di danno).

Trattasi ovviamente di scelta politica, mentre i rilievi tecnici sopra segnalati meritano comunque considerazione.

L'interprete potrà considerare il sistema complessivo ed in particolare l'articolo successivo relativo al disastro ambientale.

Il concetto di disastro ambientale è ben definito nell'art. 452 ter. con tre ipotesi alternative possibili.

Per esclusione sarà deterioramento rilevante quello che **precede** la situazione finale del disastro ambientale vero e proprio.

Poiché il deterioramento rilevante riguarda lo **stato** dell'ambiente, i P.M. ed i giudici dovranno, con prudenza, definire in modo integrato, dinamico e temporale la situazione: la rilevanza dovrà riguardare tutte o parte delle risorse naturali con un'adeguata considerazione delle loro caratteristiche e anche del loro valore economico e sociale.

Un rischio di indeterminatezza esiste, ma sembra accettabile anche alla luce dei principi costituzionali.

## b) **Delitto di disastro ambientale.**

Le considerazioni fatte in precedenza possono essere utili anche per l'esame di questa nuova figura criminosa, in parte anticipata dall'evoluzione giurisprudenziale.

Il reato è senz'altro di danno e può essere commesso non solo a titolo di dolo ma anche di colpa.

Il disegno di legge chiarisce il concetto di **disastro ambientale**, prevedendo ipotesi alternative autonome ai fini della punibilità e non solo l'ipotesi più grave (alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema).

L'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali costituisce comunque *disastro ambientale* e per il principio *chi inquina paga* non esclude la responsabilità penale.

Certo l'operatore economico attraverso la sua difesa invocherà una sorta di causa di non punibilità consistente nell'eccessività dei costi per la riparazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude in via di principio questa causa di non punibilità sicché il delitto costituisce obiettivamente un forte deterrente per l'economia non rispettosa dell'ambiente.

Si aggiunga che è comunque prevista come obbligatoria la confisca ed il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

Costituisce disastro ambientale anche l'offesa alla pubblica incolumità (concetto collegato solo in parte all'ambiente) quando ricorrono alcune condizioni come l'estensione della compromissione o il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Ove si considerino casi anche recenti come l'Uva di Taranto, è fuori dubbio che il numero delle persone esposte a pericolo appare rilevante: tuttavia questo caso, come altri, è escluso dalla non operatività della nuova normativa (v. ultimo articolo del disegno di legge) che recepisce il



principio generale *Tempus Regit Actum*.

e) **Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.**

Questa figura criminosa che si aggiunge a quella di traffico illecito di rifiuti (è tutt'ora una contravvenzione) e all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (che è già delitto), non presenta ad un primo esame particolari difficoltà applicative: è definito il soggetto; è definita la condotta in modo ampio; è definita la pena aumentabile in alcuni casi.

d) **Delitto di impedimento del controllo.**

Questo delitto, come è reso evidente dal titolo, è punito con sanzione meno elevata a titolo di dolo e riguarda ogni attività di ostacolo ai controlli ambientali pubblici.

e) **Ulteriori considerazioni.**

Il disegno di legge contiene una norma sul **ravvedimento operoso**.

Si tratta di una scelta di politica criminale condivisibile che guarda alla sostanza della priorità dell'accertamento della verità e al ripristino ambientale.

Lo sconto di pena è notevole per la collaborazione: dalla metà ai due terzi.

Naturalmente si deve trattare di un ravvedimento serio e davvero credibile ed operoso, in tempi ragionevoli.

Merita di essere segnalato che dai quattro delitti considerati automaticamente discendono misure afflittive rilevanti sul piano economico a carico degli obbligati: la confisca e il ripristino dello stato dei luoghi che vanno sempre disposti dal giudice sia nel caso di condanna ordinaria sia nel caso di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cpp).

Il disegno di legge contiene anche un riferimento agli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale che rimangono nel sistema vigente.

Il disegno di legge chiarisce l'ambito di applicazione: sono considerate soltanto le contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In pratica si consente agli interessati di eliminare le contravvenzioni accertate, adempiendo alle apposite prescrizioni poste dalle autorità di polizia giudiziarie, cioè dagli organi accertatori, pagando altresì una somma di denaro.

Anche questa è una scelta di politica criminale riservata all'autorità politica su cui è possibile concordare.

Eguale importante è il **raddoppio dei termini di prescrizione**, nonché il coordinamento con la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in linea con l'orientamento comunitario.

I delitti ambientali di forma organizzata sono un giusto motivo di allarme sociale.

Sia consentito infine raccomandare (ove possibile, anche per i tempi di approvazione del provvedimento) che sia recepita la parte finale del disegno di legge della senatrice De Pétris n. 1072 che all'art. 4 prevede una delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali.

Questo per la parte che non è già coperta dal disegno di legge unificato.

Sarebbe interessante estendere l'accesso alla giustizia alla società civile che incontra ostacoli non solo sul piano internazionale ma anche nel nostro ordinamento interno: ostacoli che sono ingiustificati.